

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 323/2012

DEL 01/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori” - 2^a sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Maddanu Maria Paola (CUAA: MDDMPL82P49E441Q).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 16/10/2009 la Sig.ra Maddanu Maria Paola ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 323/2012

DEL 01/02/2012

L'istanza della Sig.ra Maddanu si collocava nella posizione n. 996 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 17 del 04/06/2010. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. Successivamente detto termine veniva prorogato al 10/09/2010 con decreto assessoriale n. 1639/ deca/66 del 29/06/2010;

PREMESSO che, con nota prot. n. 3711 del 28/09/2010, il Servizio Territoriale dell'Ogliastra comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per la mancata presentazione della documentazione prevista dal bando per il completamento della domanda. Alla Sig.ra Maddanu veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione della documentazione e di adeguata motivazione per il ritardo nella consegna. L'interessata veniva informata che in caso di mancato riscontro alla comunicazione, ovvero in assenza di adeguata motivazione per il ritardo nella consegna, sarebbe stato adottato il provvedimento di rigetto della domanda di contributo;

PREMESSO che, con nota del 11/10/2010, la Sig.ra Maddanu riscontrava la comunicazione di cui sopra adducendo, quale giustificazione per il mancato completamento della domanda, l'impossibilità da parte del tecnico incaricato di acquisire il fascicolo aziendale, a causa di difficoltà incontrate dal CAA nelle procedure relative all'aggiornamento del fascicolo stesso. Inoltre, la Sig.ra Maddanu allegava la documentazione comprovante l'insediamento avvenuto in data 21/09/2010 e chiedeva una proroga dei termini assegnati per il completamento della domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 323/2012

DEL 01/02/2012

PREMESSO che la suddetta richiesta veniva respinta dal Servizio Territoriale, in quanto il bando non prevedeva la concessione di proroghe nella fase di completamento delle domande;

PREMESSO che, con nota prot. n. 5398 del 16/11/2010, veniva comunicato alla Ditta il provvedimento di rigetto dell'istanza di contributo adottato per le seguenti motivazioni: *1) l'insediamento di cui al punto 6.2.3 lett. a) è avvenuto in ritardo e comunque in difformità rispetto a quanto prescritto; 2) il fascicolo aziendale risulta non aggiornato, in contrasto con quanto previsto dal punto 10 lett. b); 3) non sono stati presentati i documenti essenziali per il completamento della domanda come richiesto dal citato punto 10;*

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto in data 13/12/2010, nel quale la Sig.ra Maddanu rappresenta che l'inosservanza del termine del 10/09/2010 sarebbe da ascrivere a quanto sostenuto nel comunicato pubblicato il 07/09/2010 sul sito www.sardegnaagricoltura.it, secondo il quale la mancata osservanza del termine per il completamento delle domande di aiuto non avrebbe dovuto implicare la decadenza della domanda. La Ricorrente chiede, pertanto, la riammissione dell'istanza al finanziamento;

VISTO il paragrafo 10 del bando, recante "Completamento delle domande di aiuto", il quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in agricoltura e alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole; alla presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il completamento della domanda di aiuto;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura prot. n. 22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale "i

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 323/2012

DEL 01/02/2012

*termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A. sono anche salvaguardate applicando l'art. 10 bis della L. 241/90. Nel momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege **diventa perentorio per il destinatario.***”;

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis della L. 241/90, assegnando all'interessato un termine perentorio di 10 giorni per il completamento della domanda;

VERIFICATO che il comunicato stampa dell'Assessorato dell'Agricoltura, citato dalla Ricorrente, chiariva che il termine del 10 settembre per il completamento delle domande non aveva carattere di perentorietà. Tuttavia, precisava che: “... *Nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e come già avvenuto per l'analoga scadenza della 1^ sottofase del bando, dopo il 10 settembre i Servizi territoriali di Argea provvederanno ad inviare, ai richiedenti che a tale data non avranno ancora provveduto al perfezionamento della domanda di aiuto, una nota di sollecito nella quale verrà fissato un ulteriore congruo termine perentorio, trascorso inutilmente il quale gli Uffici potranno procedere all'archiviazione motivata della domanda di aiuto*”;

RITENUTO che le disposizioni del suddetto comunicato, in ordine alla perentorietà del termine da assegnarsi alle ditte per il perfezionamento della domanda, siano chiare ed inequivocabili;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte dalla Ricorrente;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n.12992 del 01/12/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 323/2012

DEL 01/02/2012

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Maddanu Maria Paola (CUAA: MDDMPL82P49E441Q);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastra affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato